

Delibera n. 6/2022

**Avvio di procedimento sanzionatorio, nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettere a) e d), del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, per la violazione dell'articolo 14, commi 1 e 5 del medesimo decreto legislativo, relativamente al Prospetto informativo della rete per l'anno 2022.**

L'Autorità, nella sua riunione del 13 gennaio 2022

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART") e, in particolare, il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità *"provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso equa e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)"*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;
- VISTA** la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'Allegato VII della citata direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017 relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"* (di seguito: "d.lgs. n. 112/2015"), come modificato per effetto del decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, e, in particolare:
- l'articolo 1, comma 1, lettera a), ai sensi del quale *"[i]l presente decreto disciplina (...) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia"*;
  - l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale *"[l]e reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto*

*legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto”;*

- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale “[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto”;
- l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale “Le attività disciplinate dal presente decreto si uniformano ai seguenti principi (...) c) libertà di accesso al mercato dei trasporti di merci e di passeggeri per ferrovia da parte delle imprese ferroviarie, in conformità alle prescrizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea e negli articoli 56 e seguenti del TFUE, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti e tali da garantire lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario”;
- l'articolo 3, comma 1, lettera II), ai sensi del quale “[a]i fini del presente decreto si intende per: (...) II) prospetto informativo della rete: un documento in cui sono pubblicate in dettaglio le regole generali, le scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di definizione e di riscossione del canone per l'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dovuti per i servizi, nonché' quelli relativi all'assegnazione della capacità e che contiene anche ogni altra informazione necessaria per presentare richieste di capacità di infrastruttura”;
- l'articolo 14 e, in particolare, i commi 1 e 5, ai sensi dei quali “1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione. (...) 5. Il prospetto informativo della rete è pubblicato in lingua italiana ed in un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d'infrastruttura”;
- l'articolo 37, commi 1, 3, 8 e 14, lettere a) e d), ai sensi del quale: “[l']organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: [...] a) in caso violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo

*esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000; (...) d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione”;*

- l'Allegato III, commi 1, 2 e 3, secondo il quale “*1. L'orario di servizio è stabilito una volta per anno civile. 2. Le modifiche dell'orario di servizio si applicano dalla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. In caso di modifica o adeguamento dopo l'inverno, in particolare per tener conto di eventuali cambiamenti di orario del traffico regionale di passeggeri, esse intervengono alla mezzanotte del secondo sabato di giugno e, se necessario, in altri momenti tra queste date. I gestori dell'infrastruttura possono convenire date diverse e in tal caso ne informano la Commissione se il traffico internazionale può risultarne influenzato. 3. Il termine per la presentazione delle richieste di capacità da integrare nell'orario di servizio non può essere superiore a dodici mesi prima della sua entrata in vigore”;*
- l'Allegato V, recante il contenuto del prospetto informativo della rete;

**VISTO**

il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante “*Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione*” e, in particolare, l'Allegato A;

**VISTO**

il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;

**VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 215/2020, del 17 dicembre 2020, notificata in pari data con prot. ART n. 20023/2020, con cui è stata accertata, nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (di seguito anche: “Società” o “TUA”) la violazione dell'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per non aver elaborato e pubblicato il Prospetto informativo della rete (di seguito anche: il PIR) relativo all'anno 2020;

**VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 126/2021, del 23 settembre 2021, notificata in pari data con prot. ART n. 14810/2021, con cui è stata accertata, nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. la violazione dell'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per non aver elaborato e pubblicato il Prospetto informativo della rete relativo all'anno 2021;

**VISTA**

la nota prot. ART n. 18265/2021, del 15 novembre 2021 con la quale, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla disciplina di cui al d.lgs. n. 112/2015, è stato chiesto a TUA “*di indicare quale sia il termine (...) per la presentazione delle richieste di capacità con riferimento agli orari di servizio 2021-2022 e 2022-2023*”;

**VISTA**

la nota di riscontro, assunta agli atti con prot. ART n. 19618/2021, del 9 dicembre 2021, con la quale TUA ha rappresentato, *inter alia*, che:

- “(...) si è proceduto alla sottoscrizione di un accordo convenzionale al fine di devolvere le funzioni essenziali di gestore dell’infrastruttura, di cui all’art. 3, comma 1, del Dlgs. 112/2015 e s.m.i., alla società RFI (...)”;
- “(...) le eventuali richieste di tracce da parte di altre imprese ferroviarie sulla linea in esercizio della scrivente, potrebbe avvenire in conseguenza della estensione del proprio Certificato di Sicurezza, solo successivamente all’ottenimento dell’Autorizzazione di Sicurezza, da parte di TUA, al momento ancora in itinere”;
- “In relazione ai tempi di attuazione del suddetto accordo (...) si prevede di uniformarsi per la prossima annualità di esercizio 2022-2023 alle modalità in uso presso RFI”;

**CONSIDERATO**

che, ai sensi del richiamato articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 112/2015, la pubblicazione del PIR deve avvenire almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d’infrastruttura per l’orario di servizio cui si riferisce lo stesso PIR e, ciò al fine di rendere note le modalità e le regole per l’accesso all’infrastruttura nei confronti delle imprese ferroviarie e dei richiedenti capacità nel corso dell’orario 2021-2022, il cui avvio, fissato dall’allegato III del decreto legislativo n. 112/2015, decorre dalla mezzanotte del secondo sabato del mese di dicembre;

**CONSIDERATO**

che il PIR rappresenta un importante elemento informativo che il Gestore dell’infrastruttura appronta a favore del mercato, attuale e potenziale, e che contiene specificazioni sulle caratteristiche della rete gestita, sui criteri adottati per quantificare tariffe e canoni per l’uso dell’infrastruttura e sulle regole seguite per disciplinare le richieste di capacità infrastrutturale e di accesso ai servizi connessi alla rete, sugli schemi quadro degli atti contrattuali oggetto di stipula tra il gestore dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie o altro soggetto richiedente capacità per l’utilizzo della capacità infrastrutturale, nonché sulle regole e gli obblighi reciproci che disciplinano l’esercizio del servizio di trasporto ferroviario per l’orario a cui il PIR si riferisce, anche a tutela degli utenti del servizio;

**RILEVATO**

che TUA non ha provveduto nei termini di legge ad elaborare e pubblicare il PIR 2022, contenente le condizioni di accesso all’infrastruttura e ai servizi connessi valevoli nel corso dell’orario 2021-2022, da portare a conoscenza delle imprese ferroviarie e dei richiedenti capacità, e che, a tutt’oggi, la violazione risulta ancora in atto;

**VISTA**

la relazione predisposta dall’Ufficio Vigilanza e sanzioni, in particolare in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all’avvio del procedimento;

**CONSIDERATO**

che, sulla base di quanto rappresentato dal Gestore (cfr. sopra citata nota prot. ART n. 19618/2021), risulta che TUA, non avendo nemmeno individuato un termine esatto per la presentazione di eventuali richieste di capacità, non ha provveduto nei termini di legge ad elaborare e pubblicare il PIR 2022, contenente le condizioni di accesso all’infrastruttura e ai servizi connessi valevoli nel corso dell’orario 2021-2022, da portare a conoscenza delle imprese ferroviarie e dei richiedenti capacità e che pertanto sulla base della documentazione in atti, sembra emergere la violazione

da parte di TUA, con riferimento al PIR 2022, dell'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 112/2015;

**CONSIDERATO** inoltre, che TUA è stata già destinataria di provvedimenti sanzionatori (*cfr.* sopra citate delibere n. 215/2020 e n. 126/2021) per l'omessa elaborazione e pubblicazione del PIR, rispettivamente, per gli anni 2020 e 2021;

**RITENUTO** pertanto, che sussistano i presupposti per l'avvio, nei confronti di Società Unica Abruzzese S.p.A., di un procedimento per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettere a) e d), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per non aver pubblicato, a tutt'oggi, il PIR 2022, contenente le condizioni di accesso all'infrastruttura e ai servizi connessi valevoli nel corso dell'orario 2021-2022, da portare a conoscenza delle imprese ferroviarie e dei richiedenti capacità, in adempimento dell'obbligo disciplinato dall'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 112/2015;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, nei confronti di Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettere a) e d), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, concernente il mancato adempimento, relativamente al Prospetto Informativo della Rete 2022, dell'obbligo disciplinato dall'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 112/2015;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per le violazioni di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, fatto in ogni caso salvo l'articolo 37, comma 14, lettera d), del medesimo decreto legislativo, in forza del quale *"in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), [l'organismo di regolazione provvede] ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione"*;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), tel. 011.19212.587;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la

contestazione avanzata, ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità;

7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 13 gennaio 2022

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)